Il governo vuole continuare a incentivare le aggregazioni professionali

Dopo la stagione delle riforme, la nuova sfida per il mondo delle professioni è quella delle aggregazioni. Il governo ha già introdotto misure per favorirle, anche sul piano fiscale, e intende proseguire in questa direzione. L'obiettivo è rafforzare l'integrazione tra le diverse realtà professionali, migliorando l'efficienza dei servizi offerti a cittadini e imprese. È la linea tracciata dal viceministro dell'economia Maurizio Leo, intervenuto ieri a «L'Italia delle professioni», l'evento organizzato da Fratelli d'Italia su iniziativa di Marta Schifone, responsabile del dipartimento professioni del partito, e del deputato Paolo Trancassini.

Al centro dell'evento, le riforme delle professioni approvate nel corso della legislatura, con un confronto articolato, dopo i saluti istituzionali, in tre tavole rotonde dedicate rispettivamente alle categorie giuridico-economiche, sanitarie e tecniche. Alla prima, insieme a Leo, hanno partecipato i presidenti dei Consigli nazionali dei commercialisti, degli avvocati e dei consulenti del lavoro: Elbano de Nuccio, Francesco Greco e Rosario De Luca.

Nel suo intervento, il viceministro ha evidenziato il ruolo dei professionisti nel rapporto tra fisco e contribuenti: «I professionisti diventano una sorta di cinghia di trasmissione tra il contribuente e l'amministrazione. Ad esempio, attraverso la certificazione del rischio fiscale (Tax Control Framework), garantiscono all'amministrazione che l'elaborazione delle dichiarazioni sia in linea con il dettato normativo. Un passo avanti notevolissimo».

Guardando al futuro, Leo ha quindi indicato nelle aggregazioni professionali una delle principali direttrici di sviluppo del settore. «Abbiamo già adottato provvedimenti per favorirle, anche attraverso meccanismi di neutralità fiscale. Vogliamo continuare su questa strada». Una prospettiva che, secondo il viceministro, permetterebbe di valorizzare ulteriormente il contributo delle categorie: «Sono convinto che, con una maggiore integrazione, le professioni potranno offrire servizi molto più efficienti».

© Riproduzione riservata

Dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro la guida operativa dopo l'interpello 2/2026

Documenti digitali caso per caso

La finalità dell'atto decide la sua possibile consegna online

DI DANIELE CIRIOLI

Sanzioni disciplinari e dimissioni restano sulla carta. Infatti, la digitalizzazione non è possibile quando la legge prescriva una specifica forma di pubblicità: il codice disciplinare deve essere affisso in luogo (fisico) accessibile a tutti i lavoratori; le dimissioni devono essere presentate con una procedura telematica ad hoc. A evidenziarlo è la Fondazione studi dei consulenti del lavoro nell'approfondimento pubblicato ieri, che esamina le possibilità di digitalizzazione dei documenti nella gestione dei rapporti di lavoro dopo l'interpello n. 2/2026 del ministero del lavoro (si veda *ItaliaOggi* del 2 ottobre).

I limiti alla digitalizzazione. Partendo dal fatto che non ogni forma di circolazione del documento assolve la stessa funzione dal punto di vista giuridico, l'approfondimento distingue tra: messa a disposizione, consegna, presa visione e ricezione, spesso utilizzati come sinonimi, e che in realtà non sono equivalenti. La messa a disposizione riguarda l'ingresso del documento nella sfera di disponibilità di un destinatario: la digitalizzazione è possibile e il documento può essere reso disponibile in area riservata del lavoratore. La consegna attiene all'adempimento dell'obbligo documentale e, in forma analoga, la ricezione ha rilievo qualora gli effetti dell'atto dipendano dalla prova della sua conoscenza o conoscibilità da parte del destinatario: in entrambi i casi la digitalizzazione è possibile, con il documento consegnato tramite Pec per documentare l'avvenuta consegna e la ricezione. Idem per la presa visione, che costituisce un fatto ulteriore, rilevante solo quando la disciplina del singolo atto la richieda. Più complessa, infine, è la questione dei documenti che richiedono una dichiarazione del lavoratore, perché è necessaria l'identificazione elettronica del soggetto (basta Spid o Cie) e poi la formazione e sottoscrizione del documento informatico, per cui occorre un processo più articolato (ad esempio il codice Otp).

Il quadro dei documenti. L'approfondimento riepiloga, infine, le principali tipologie di documenti, distinguendo quelli per i quali la digitalizzazione è certamente possibile (solo in area riservata oppure con la firma elettronica); quelli per i quali la digitalizzazione è da valutare caso per caso; quelli, infine, per i quali la digitalizzazione è impossibile. Un esempio: l'informativa su salute e sicurezza, che il datore di lavoro è tenuto a consegnare ai lavoratori. È un documento la cui digitalizzazione va considerata con cautela: mettere l'informativa nell'area riservata può essere utile, ma può non bastare, perché l'informazione deve essere di facile comprensione e, per i lavoratori immigrati, deve essere preceduta dalla verifica della comprensione della lingua (art. 36, dlgs n. 81/2008). Altro esempio: il Codice disciplinare. Non può essere digitalizzato, perché deve essere affisso in un luogo accessibile a tutti (art. 7, legge n. 300/1970). Ultimo esempio: le dimissioni dal lavoro. Non è possibile la digitalizzazione, perché c'è la procedura telematica obbligatoria.

© Riproduzione riservata

Avvocati, lo scaglione fissa la riduzione della pensione

Per l'avvocato che va in pensione anticipata la riduzione dell'assegno si calcola rispetto a quando il requisito ordinario sarebbe stato effettivamente raggiunto e non sul requisito anagrafico vigente nell'anno della domanda. Se ad esempio il professionista anticipa la quiescenza a 65 anni, mentre normalmente sarebbe andato in pensione a 69, l'anticipazione effettiva è di 48 mesi, e non di 24, come risulterebbe se si prendesse invece come riferimento il requisito anagrafico vigente nell'anno della domanda, cioè 67 anni: la riduzione dell'assegno, dunque, è del 19,68 per cento invece che del 9,84. Così la Cassazione civile, sezione lavoro, nell'ordinanza n. 28320 del 03/11/2026.

Decurtazione mensile. È accolto un motivo del ricorso di Cassa forense: parola al rinvio. Nato nel 1951, l'avvocato ottiene la pensione di vecchiaia anticipata al compimento dei 65 anni, con decorrenza dal settembre 2016. In base al regolamento dell'ente previdenziale per la pensione di vecchiaia ordinaria l'età varia da 65 a 70 anni, a seconda della fascia temporale: ogni scaglione fissa un'età più alta della precedente. Per la pensione anticipata l'età è fissa a 65 anni, fermi i requisiti di iscrizione e contribuzione, ma la quota di base è ridotta dello 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto al requisito ordinario.

Procedimento corretto. Sbaglia la Corte d'appello a riformare la decisione del Tribunale quantificando la pensione con una riduzione di soli 24 mesi laddove ritiene di dover calcolare l'anticipo rispetto ai 67 anni, cioè il requisito anagrafico vigente nell'anno della domanda. Il regolamento per le prestazioni della Cassa ha natura negoziale e non normativa. Il procedimento corretto di calcolo, indicato dai giudici di legittimità, è invece: individuare l'età ordinaria in base alla fascia nella quale l'avvocato avrebbe conseguito il requisito, calcolare in mesi la differenza tra quella età e i 65 anni, moltiplicare poi la differenza per 0,41%. Il requisito ordinario è quello della fascia temporale nella quale si sarebbe effettivamente conseguito e non quello dell'anno di presentazione della domanda.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata

Superbonus, professionisti contro le novità della manovra

Stralciare dalla manovra l'obbligo di ripartire in dieci anni i crediti fiscali del Superbonus compensabili nel 2027. È la richiesta di Consiglio nazionale degli ingegneri, Consiglio nazionale degli architetti Ppc, Fondazione Inarcassa, Inarcassa e Oice, che in una nota congiunta contestano l'articolo 37 del ddl di bilancio. La misura, avvertono, mette a rischio la liquidità di imprese e professionisti dell'area tecnica e mina la certezza del diritto. La disposizione riguarderebbe crediti già maturati per lavori e prestazioni professionali degli anni scorsi, modificandone a posteriori i tempi di utilizzo. «Non si tratta di un semplice differimento fiscale, ma di una sostanziale alterazione degli equilibri economico-finanziari degli operatori interessati», sostengono i presidenti delle cinque organizzazioni. Secondo le categorie, quelle somme rappresentano il corrispettivo di attività già eseguite, fatturate e contabilizzate, sulle quali sono stati assolti gli obblighi tributari. Un rinvio obbligatorio, dunque, inciderebbe su scelte di gestione già compiute e su impegni finanziari assunti sulla base delle scadenze originarie. Le rappresentanze accusano inoltre lo Stato di scaricare sui titolari dei crediti il costo finanziario della dilazione, per migliorare i propri flussi di cassa. «Non è accettabile che, a distanza di anni, il quadro normativo venga modificato incidendo sugli effetti economici di rapporti già consolidati». Da qui l'appello per eliminare l'articolo 37 in Parlamento. Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili: «Modificare oggi le regole per i crediti sorti in precedenza compromette la certezza del diritto e la credibilità dello Stato come controparte», afferma Michela Boidi, presidente dell'Unione. «Parliamo di una misura che interessa circa 20,5 miliardi di crediti compensabili, dei quali, nel 2027, ne resterebbero utilizzabili poco più di 2 miliardi. L'effetto sostanziale è quello di un prestito forzoso imposto dallo Stato ai titolari di crediti, i quali si ritroverebbero a dover sostenere anche il possibile deprezzamento del valore finanziario dei crediti».

© Riproduzione riservata